



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Constitutiones Variorum Pontificum in praecedentibus Editionibus  
desideratas, summoque studio hinc inde conquisitas complectens

**Luxemburgi, 1741**

57. Beatorum Martyrum &c. Beatificatio Servi Dei Fidelis à Sigmaringa  
Sacerdotis expresse Professi Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci  
Capuccinorum.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74514](#)

ANNO  
1728.

si degna però di dichiarare, che il Giudice Laico non abbia veruna Giurisdizione sopra li Beni emftoetici delle Chiese, ed Ecclesiastici, benche il Giudice proceda contro il dominio utile posseduto da' Laici, e che la detta Curia non debba godere la Giurisdizione privativa nelle Caufe tra' Cittadini, ed Incoli di Roma, con ordinare che s'osservi la consuetudine, e pratica osservata fin'ora, e che per Cittadini, ed Incoli di Roma s'intendano quelli, che tali sono secondo la disposizione del Jus comune, dello Statuto di Roma, e contentandosi, che resti ferma al detto Collegio la grazia fatta gli della restituzione, ed incorporazione dell'Uffizio de' Maſtri Giuſtizieri, ſuo exercizio, e per cezione de' frutti nella forma di pofta nella detta sua Cedola di Moto proprio, nel rimanente revoca, ed annulla il medefimo Moto proprio con tutte, e ſingole altre coſe in ello contenute, proibendone l'uso ſi in giudizio, che fuori di ello, come più diſtafamente s'exprime nella preſente altra Cedola di ſuo Moto proprio.

LVII.

Beatificatio Servi Dei Fidelis à Sigmarina Sa-  
cerdotis expreſſe Profefſi Ordinis Fratrum  
Minorum Sancti Francisci Capuccinorum.

## BENEDICTUS PAPA XIII.

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Batorum Martyrum, quos nec tribulatio, nec anguſtia, nec famæ, nec nuditas, nec periculum, nec perſecutio, nec gladius à Charitate Christi separare poterunt, fed lorica Fidei induſtos, ac mucrone ſpiritus (quod eſt Verbum Dei) accinctos bono certamine peracto, curſuſe felicitè conſummati, viatores post agonem coronâ iuſtitia donavit in Cœliſtis iuſtus Judex, glorioſos triumphos, ac trophæa in terris celebaturi, devotaque fidelium veneratione honoriſer decet; ut qui Sanguinis ſui prelio immortaliatem emerunt, illuſtraque invicta constantia, fortitudinis, ac virtutis ſuæ exempla reliquerunt, infirmitatem noſtram inter ſaculi tentationes laborantem affidaſſu apud Deum, cui in ſolis candidis die, ac nocte ſerviunt in templo ejus, interceſſione juvare, ac roborare dignentur. Quam rem pro pastorali noſtro mu- nere, quo Ecclesia Catholica regimini divina Dispoſitione prefidemus, propenſis Studiis in- cumbentes, flagitantia id ipſum Orthodoxorum Regum, & aliorum Christi fidelium vota liben- ter exaudimus, prout ad gloriam Omnipotenti- tie Dei, ad Christianæ Religionis decus, Fidei- que Catholicae incrementum, ao Sanctæ Matris Ecclesie exaltationem cognoscimus in Domino ſalubriter expedire. Cum itaque maturè, diligenterque diuſiſiſ, & perpenſis per Congregationem Venerabilium Fratrum noſtrorum S.R.E. Cardinalium Sacris Ritibus preſitorum pro- ceſſibus de hujus S. Sediſtis Apostolica licentia confeſſis ſuper Martyrio, & cauſa Martij Dei Servi FIDELIS A SIGMARINA Prebiteri expreſſe profefſi Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci Capuccinorum nuncupatorum, qui olim a ſuis Superioribus Regularibus in Præfec- tum Sacraruſ Missionum, qua in partibus Rhaeto- rum auctoritate eo tempore exiſtentiam ejusdem S. R. E. Cardinalium negotiis Propagandæ Fidei Præſitorum tunc primum instituta fue- rint, deſtinatus, cum in hoc munere Hæretico- rum conversioni eximiam, indeſtamque operam navaret, ab iis vario telorum genere in odiuſum ipſius Fidei Catholice anno MDCXXII. crudeliter trucidatus palman Martyri accepit.

ANNO  
1729.

A N N O  
1729.

12. Martii  
1729.

Martii MDCCXXIX. Pontificatus nostri Anno  
Quinto.

F. Card. Oliverius.

L V I I I .

Franciscus Maria Pitonius Episcopus Himerien.  
Praelatus Domesticus, sanctissimi Domini no-  
stris

B E N E D I C T I P A P Æ XIII.

*Auditor, & J u d e x C o m m i s s a r i u s s p e c i a l i è r e  
e l e c t u s , & deputatus.*

CUM SSimus Dominus noster Benedictus, Divinâ providentiâ, Papa XIII. supplicationibus Reverendissimi P. Magistri Petri Mariae de Pieris Generalis Ordinis Servorum Beatae Marie Virginis, ac Admodum RR. Josephi Mariae Curti Procuratoris Generalis, Prioris, & Parrum ejusdem Ordinis Ven. Conventus S. Marcelli de Utbe benignè inclinatus Chirographum manu Sanctitatis sue die 9. currentis mensis subsignaturem, nobis pro exequutione in eo contentorum direxerit, tenoris sequentis, videlicet MONSIGNOR FRANCESCO MARIA PITONI Vescovo d'Imeria nostro Udite. Ciò rappresenta il Maestro Fra Pier Maria Pieri Generale del l'Ordine de'Servi de'ella Santissima Vergine, anche per parte di Fra Giuseppe Maria Curti Procurator Generale, e del Prior, e Religiosi di detto Ordine del Convento di S. Marcellio di questa nostra Città, che possedendo detta loro Religione da tempo antico la Chiesa Parrocchiale di S. Nicola in Arcione, fu questa con tutti i suoi Beni, e Rendite dalla fel. mem. di Sisto IV. nostro Predecessore con suo Breve, che incomincia - *Sollicitudo Pastoralis Officii* - spedito l'anno 1478. unita, & incorporata à detto loro Convento di S. Marcellio, con facoltà di poter i Religiosi di detto Convento esercitare, o far ivi esercitare la Cura dell' Anime annessa à detta Chiesa; ma che doppo esser stata questa da essi esercitata sino all' anno 1641. per colpa di quei Religiosi, che risiedevano in detta Chiesa, e Casa Parrocchiale, ne furono essi rimossi dalla Congregazione della Visita Apostolica per ordine della fel. mem. d'Urbano VIII. nostro Predecessore, con Decreto emanato li 23. Februario 1641. e successivamente dalla fel. mem. d'Innocenzo X. parimente nostro Predecessore, privata anche la detta loro Religione della facoltà di nominare il Paroco, & eretta in detta Chiesa una Vicaria perpetua da conferirsi ad un Sacerdote Secolare per libero Concorso da farsi, precedente il dovuto Esame, & approvazione del nostro Reverendissimo Cardinal Vicario pro tempore, coll'assegnamento della Congrua in anni scudi 60. da conseguirsi sopra i Canoni perpetui delle Case, & altre Rendite di detta Chiesa, e coll'abitazione nella Casa Parrocchiale con suo Orto, oltre gli altri emolumenti ordinari, & extraordinari, che provengono per ragione dell'esercizio della Cura dell' Anime, col peso però di dover celebrare à proprie spese, tanto la Festa della Purificatione della Santissima Vergine, & in essa dispensar le Candele, quanto l'altra di S. Nicola, e di dover in oltre tener provvista la Chiesa, e Sagrestia di Cera, Olio, Utensili, Paramenti, & altre cose necessarie per la celebrazione delle Messe, & altri Divini Uffizi, e di restaurar l'istessa Chiesa, Altari, Sagrestia, Casa Parrocchiale, e strade adiacenti, con aver riservato à detto loro Convento di S. Marcellio la Proprietà, e Cura abituale di detta Chiesa, con tutti li Capitali, e Rendite di essa, e le devoluzioni delle Case à quella spettanti, detratta la suddetta Congrua assegnata, col peso però di pagare i Quindenni, ed altri Pesi Camerali, di adempire in detta Chiesa di S. Marcellio tutti gl'Anniversari lasciati, ed ordinati in detta Chiesa di S. Nicola in Arcione, non compresi però li Legati, e Donazioni, con pesi di Messe, & altre Opere pie già lascitate, o che potessero lasciarli in avvenire alla stessa Chiesa, e suoi Altari, quali ordinò, che dovevvero restar à commodo, e peso di detto Vicario Curato, conforme fu in primo luogo electo il su Sacerdote Domenico Cerroni, come dal Breve di detto Pontefice spedito li 26. Marzo 1648. Avendo perciò essi offerto tal privazione lo spazio d'ottanta, e più anni, bramando veder un giorno riposo detta loro Convento nell'antica prerogativa, e liberato insieme dalla gravezza dell'annua somministrazione di detta Congrua, avendo perciò implorato la nostra Clemenza, supplicandoci, che continuando verso di loro le nostre paterne beneficenze compartite fin'ora in tante guise à detta loro Religione, volessimo reintegrare detto Convento di S. Marcellio nel pristino possesso della Cura attuale di detta Chiesa di S. Nicola in Arcione col ridurla nuovamente allo Stato di Paroco Regolare, e benignamente permettergli, che quella posta di nuovo liberamente amministrarsi dalli Religiosi di detto Convento di S. Marcellio, da eleggersi da esso Generale dell'Ordine, con rimuovere à tal effetto il Sacerdote Giroiammo Amato Calbini moderno Vicario Curato di detta Chiesa, al quale si offerirono essi pronti di somministrare per fino, che viverà, quella decente Congrua, che da Noi fosse stata stabilita. E noi riguardando non solo l'antico possesso dell'esercizio di detta Cura goduto sì lungo tempo dai Religiosi di detto Convento di S. Marcellio, ma riflettendo altresì alla maggior gloria di Dio, & al profitto della salute delle Anime, di quella Parrocchia, poiché li Regolari per la loro molteplicità, possono con maggior facilità, e decoro supplire alle veci del Pareco nell'amministrazione de' Sacramenti, specialmente à gl'Infermi, e nella celebrazione delle Feste, & altre Funzioni Ecclesiastiche, e con la loro Predicazione, & esercizio di altre opere divote, e pie, alle quali sogliono attendere, secondo l'obbligo del loro Istituto, promuovere sempre più anche la divisione verso la Santissima Vergine, attecchi il Consenso dato à noi stessa dal detto moderno Vicario Curato, ordinassimo la reintegrazione di detti Religiosi alla Cura attuale di detta Chiesa Parrocchiale di S. Nicola in Arcione, con riservare à detto moderno Vicario Calbini, che lodevolmente ha esercitata la Cura, durante la sua Vita naturale, tutti gli Emolumenti certi, & incerti, che sogliono ritraersi dall'esercizio di detta Cura, come se attualmente Egli lo proseguisse unitamente coll'abitazione nella Casa Parrocchiale annessa à detta Chiesa, o in luogo d'essa, la somministrazione d'anni scudi 40. per la pigione d'altra Casa da condursi altrove da detto Vicario, con riservargli in oltre il Ius della Sepoltura nella stessa Chiesa Parrocchiale, come se avesse continuato l'esercizio della Cura sino alla di lui morte, & unitamente la facoltà di poter in essa udire le Confessioni de Fedeli, sopra di che ne fu da Voi d'ordine nostro, sottoscritto, e spedito Decreto li 22. Decembre 1728. e che in appresso essendosi tratti tra essi Religiosi, e detto Vicario Calbini fatto amichevolmente qualche trattato sopra la liquidazione di detti Emolumenti certi, ed incerti, come sopra riservati, doppo varie dubietà, finalmente colla vostra mediazione, e col comun consenso

A N N O  
1729.

d'amb